



**COMUNE di PONTE BUGGIANESE**

*Provincia di Pistoia*

*Medaglia d'Argento al Merito Civile*

## **POLIZIA MORTUARIA E SERVIZI CIMITERIALI**

### **REGOLAMENTO COMUNALE**

*(Approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del 24 ottobre 2012)*

## CAPO 1 DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 OGGETTO

1. Il presente Regolamento, in osservanza alle disposizioni di cui al Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265, al D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, alla Circolare ministeriale n. 24 del 24 giugno 1993, alla Circolare ministeriale n. 10 del 31 luglio 1998, alla Legge 30 marzo 2001 n. 130, alla L.R.T. 31 maggio 2004 n. 29, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a disciplinare i servizi, in ambito comunale, di polizia mortuaria, le norme di comportamento all'interno del cimitero e dei locali annessi, e la concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata.

### Art. 2 COMPETENZE

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di governo e Autorità sanitaria locale, il quale si avvale del Responsabile del servizio di polizia mortuaria e degli Uffici preposti dell'Azienda Sanitaria Locale per quanto di specifica competenza igienico-sanitaria.
2. Il Responsabile del servizio di polizia mortuaria è individuato nel Responsabile del Settore lavori pubblici e patrimonio o suo delegato.
3. I servizi inerenti la polizia mortuaria possono essere gestiti direttamente dal Comune o nelle forme di gestione riconosciute dalla legge in materia di servizi.

### Art. 3 RESPONSABILITA'

1. Il Responsabile del servizio di polizia mortuaria cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo per le persone e le cose.
2. Il Comune non assume, comunque, responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione dei frequentatori e da questi utilizzati in modo difforme dal consentito..
3. Chiunque cagioni danni a persone o cose, sia direttamente che indirettamente, ne risponde secondo quanto previsto dal Codice Civile, salvo che l'illecito non abbia rilevanza penale.
3. I soggetti che operano all'interno dei cimiteri comunali sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro, previdenziale ed assistenziali previste per l'attività specifica svolta ed il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa o dalle prescrizioni impartite potrà essere oggetto della revoca dell'autorizzazione ad operare all'interno dei cimiteri.

### Art. 4 ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

1. Presso il cimitero comunale è tenuto, in forma cartacea e/o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. n. 285/1990 compilato cronologicamente dagli addetti.
2. Il registro è un documento probatorio delle variazioni avvenute nelle concessioni cimiteriali, su di esso viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica.
3. Il registro deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
  - a) generalità del defunto;
  - b) numero d'ordine del permesso di seppellimento;
  - c) identificazione della sepoltura;
  - d) le operazioni cimiteriali che danno luogo alla introduzione o alla rimozione delle salme dalle sepolture, con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.
4. Nel cimitero comunale sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico:
  - a) l'orario di apertura e chiusura;
  - b) l'elenco delle sepolture soggette ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;

- c) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno;
- d) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- e) ogni altro atto o documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per la collettività.

#### Art. 5

##### SCADENZARIO DELLE CONCESSIONI

1. Il Responsabile del servizio di polizia mortuaria predispone annualmente lo scadenzario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione e di estumulazione occorrenti per liberare le sepolture.

#### Art. 6

##### SERVIZI GRATUITI ED A PAGAMENTO

1. Sono gratuiti i servizi indispensabili di interesse pubblico, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal presente regolamento.

2. Tra i servizi gratuiti sono compresi:

- a) la visita necroscopica;
- b) il servizio di osservazione dei cadaveri eventualmente effettuato presso l'apposito locale posto nel cimitero comunale;
- c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate all'obitorio o al deposito di osservazione;
- d) il trasporto funebre, esclusivamente nell'ambito del territorio comunale e senza servizi e trattamenti speciali, nonché la fornitura del feretro e le spese per l'inumazione, per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, od in caso di disinteresse da parte degli stessi, sempre che non vi siano persone od enti ed istituzioni che se ne facciano carico;
- e) la deposizione dei resti mortali in ossario comune;
- f) La dispersione delle ceneri nel cinerario comune;

3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento stabilito dal Comune con apposito tariffario.

#### Art. 7

##### DEFINIZIONE DELL'INDIGENZA

1. Ai fini della prestazione dei servizi gratuiti di cui al precedente art. 6, comma 2, lettera d), lo stato di indigenza è determinato quando la persona che richiede detti servizi non possiede mezzi per far fronte al pagamento dei servizi di cui trattasi.

2. L'appartenenza della salma a nucleo familiare bisognoso si ha quando è accertato, mediante l'attestazione ISEE, un valore della situazione economica equivalente della famiglia di appartenenza della salma inferiore all'importo della pensione minima INPS corrisposta nell'anno precedente.

3. Lo stato di indigenza deve essere attestato dai Servizi Sociali.

#### Art. 8

##### DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

1. Il Responsabile del servizio di polizia mortuaria provvede, limitatamente ai casi indicati al punto 4.1 della Circolare esplicativa 24/06/1993 n. 24 del Ministero della sanità e salvo che non sia possibile ricorrere alla struttura attrezzata più vicina, al deposito di osservazione e all'obitorio in appositi locali nell'ambito del cimitero.

2. L'ammissione nei depositi di osservazione e negli obitori di cui sopra è autorizzata dal Sindaco o dall'Autorità pubblica che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di persona accidentata o dall'Autorità giudiziaria.

3. Per i depositi di osservazione e gli obitori, nonché per i periodi di osservazione dei cadaveri, valgono le disposizioni di cui all'art. 8 e seguenti, del D.P.R. 285/1990.

4. Qualora i cadaveri necessitino di operazioni di refrigerazione o di particolari tecniche di mantenimento, verrà fatto ricorso alla struttura più vicina attrezzata allo scopo, fra quelle individuate ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 285/1990.

#### Art. 9

##### DEPOSIZIONE DELLE SALME NEI FERETRI

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in un feretro avente le caratteristiche stabilite dal D.P.R. 285/1990.
2. Ciascun feretro può contenere una sola salma, fatto salvo il caso specifico contemplato dall'art. 74 del D.P.R. 285/90 relativo alla madre e neonato morti in concomitanza del parto che possono essere chiusi nello stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
4. In caso di morte dovuta a malattia infettiva-diffusiva o in caso che la salma risulti portatrice di radioattività, l'Ufficio preposto dell'Azienda Sanitaria Locale detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.
5. Per quanto sopra ed in generale per quanto attiene la preparazione delle salme, valgono comunque, ad ogni buon conto, le disposizioni previste in merito dal D.P.R. 285/1990.

#### Art. 10

##### VERIFICA E CHIUSURA FERETRI

1. L'Ufficio preposto dell'Azienda Sanitaria Locale vigila e controlla l'applicazione della normativa vigente in merito alla chiusura del feretro ed alla rispondenza dello stesso al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto.

#### Art. 11

##### CARATTERISTICHE DEI FERETRI

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre, oltre che alla distanza del trasporto funebre, e devono essere conformi ai disposti del D.P.R. 285/1990.
2. Per le salme morte per malattia infettiva diffusiva devono essere utilizzati feretri costituiti da duplice cassa con le caratteristiche di cui all'art. 30 del D.P.R. 285/1990.
3. In caso di esumazione od estumulazione di una salma già sepolta, per essere trasferita in altro Comune od in altra sepoltura del cimitero, deve essere accertato, da parte dell'Ufficio preposto dell'Azienda Sanitaria Locale, l'idoneità del feretro prescrivendo, se del caso, le misure necessarie ad evitare pregiudizio per la salute pubblica.
4. In caso di salma proveniente da altro Comune deve essere verificata, da parte del custode cimiteriale, tramite la documentazione di accompagnamento, la rispondenza del feretro alle disposizioni per quanto attiene il tipo di sepoltura cui è destinata. Se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a inumazione, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione. Fatte salve situazioni inerenti decessi per malattia infettiva-diffusiva per le quali dovrà esprimersi l'Ufficio preposto dell'Azienda Sanitaria Locale.
5. Sul piano esterno superiore di ogni feretro deve essere applicata una apposita piastrina metallica recante impressi, in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.  
In caso di salma di persona sconosciuta, la piastrina deve contenere l'indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.
6. Per i particolari costruttivi e di assemblaggio dei feretri, in funzione anche delle distanze da percorrere durante i trasporti, si rimanda alle modalità previste e prescritte nel D.P.R. 285/1990, così come esplicitate al punto 9 della Circolare ministeriale n. 24/1993.

#### Art. 12

##### TRASPORTI FUNEBRI

1. Il trasporto di una salma, di resti mortali o di ceneri fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco o suo delegato (Ufficiale dello Stato Civile), secondo le prescrizioni stabilite dal D.P.R. 285/1990. Il decreto di autorizzazione è comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.
2. Qualora il trasporto della salma avvenga nell'ambito del Comune ed abbia come destinazione il cimitero comunale, il decreto autorizzativo può essere sostituito dal permesso di seppellimento

rilasciato dall'Ufficiale di stato civile. I trasporti funebri sono svolti con mezzi aventi le caratteristiche di cui all'art. 20 del D.P.R. 285/90. Il trasporto all'estero, o dall'estero, deve essere eseguito secondo le disposizioni dell'art. 30 del D.P.R. 285/1990.

3. Fermi restando gli obblighi autorizzativi, il trasporto di ceneri e di resti mortali non è soggetto, si sensi dell'art. 36 del D.P.R. 285/1990, alle misure igieniche precauzionali previste per il trasporto delle salme dagli artt. 18, 20 e 25 del medesimo.

4. Il trasporto, fatte salve eventuali diverse disposizioni in materia di sicurezza pubblica, comprende:

a) il prelievo della salma dal luogo del decesso (o dal deposito di osservazione, o dall'obitorio, o dall'abitazione);

b) il tragitto fino alla chiesa od al luogo dove devono svolgersi le esequie;

c) la relativa sosta per il tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso;

d) il proseguimento fino al cimitero, o ad altra destinazione richiesta, seguendo il percorso più opportuno.

5. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può essere fatta durante il percorso.

6. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre, il quale dovrà comunque snodarsi nel rispetto dei disposti del codice della strada.

7. Nei casi speciali di concorso particolarmente numeroso di persone, il comando di polizia municipale disporrà gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

8. Ad esclusione degli interventi di cui al precedente art. 6, comma 2, lettera d), ogni altra operazione relativa al trasporto delle salme è a completo carico dei familiari.

9. I trasporti funebri possono essere effettuati sia in orario antimeridiano che pomeridiano, purché risultino compatibili con l'orario del cimitero comunale e del personale addetto.

10. In caso di più funerali nell'ambito della stessa giornata, il Responsabile del servizio di polizia mortuaria potrà, qualora lo ritenga necessario, fissare l'ora dei funerali in modo da renderli compatibili con l'orario del cimitero e del personale incaricato.

11. I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti intervenuti all'accompagnamento funebre si

conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

12. Il feretro viene preso in consegna dall'incaricato del trasporto corredato dai documenti di autorizzazione al trasporto ed al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro ed i documenti di accompagnamento al personale incaricato presso il cimitero.

13. I trasferimenti della salma anteriori al funerale sono eseguiti in forma privata senza corteo.

## CAPO 2 CIMITERO

### Art. 13 CAMERA MORTUARIA

1. Il cimitero comunale deve essere dotato di una camera mortuaria che, in base alla capacità ricettiva, è destinata all'eventuale sosta delle salme prima del seppellimento, dei resti mortali o delle ceneri prima della messa a dimora.

### Art. 14 OSSARIO COMUNE

1. Il cimitero comunale deve essere dotato di un ossario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva dei resti mortali completamente mineralizzati, per i quali gli aventi diritto non hanno richiesto altra destinazione.

2. I resti mortali che non possono avere immediata sistemazione vengono collocati in deposito provvisorio nella camera mortuaria.

Art. 15  
CINERARIO COMUNE

1. Il cimitero comunale deve essere dotato di un cinerario comune per la conservazione in perpetuo delle ceneri provenienti dalla cremazione per coloro che abbiano espressamente scelto tale destinazione, oppure per coloro per i quali gli aventi diritto non hanno richiesto altra destinazione.
2. Le urne cinerarie che non possono avere immediata sistemazione vengono collocati in deposito provvisorio nella camera mortuaria.

Art. 16  
REPARTI SPECIALI NEL CIMITERO

1. Ai sensi dell'art. 100 del D.P.R. n. 285/1990, i piani regolatori cimiteriali possono prevedere reparti speciali e separati per la sepoltura delle persone professanti un culto diverso da quello cattolico.
2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono a carico delle comunità richiedenti.

Art. 17  
AMMISSIONE NEL CIMITERO

1. Nel cimitero comunale, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza o di religione, le salme, i resti mortali e le ceneri:
  - a) delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
  - b) delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
  - c) delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune;
  - d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. 285/1990.
  - e) i resti mortali delle persone sopra indicate.
2. Gli arti anatomici, di norma, devono essere cremati, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenere il seppellimento in sepoltura privata.

Art. 18  
VIGILANZA

1. E' vietato il seppellimento delle salme in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli artt. 102 e 105 del D.P.R. 285/1990.
2. L'ordine e la vigilanza del cimitero spettano al Sindaco che le effettua tramite il Responsabile del servizio di polizia mortuaria.
3. Alla manutenzione del cimitero, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede direttamente o con forme di gestione riconosciute dalla vigente normativa in materia di gestione dei servizi.
4. Le operazioni di inumazione, tumulazione e traslazione sono riservate al personale addetto al cimitero.
5. Competono al Comune, fatte salve le eventuali diverse forme gestionali di cui al precedente punto 3, le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui all'art. 52, del D.P.R. 285/1990.
6. L'Ufficio preposto dell'Azienda sanitaria locale controlla il funzionamento del cimitero e propone al Sindaco, qualora ne sussista la necessità, i provvedimenti per assicurare il regolare servizio.

CAPO 3  
PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Art. 19  
DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il cimitero deve avere campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le rispettive misure devono essere conformi a quanto disposto dal D.P.R. 285/1990.
3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero può avere aree ed opere riservate a sepolture private individuali, familiari e per collettività, ciò ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 285/1990.

#### Art. 20

### PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

1. Il Comune è tenuto a dotarsi di un apposito Piano regolatore cimiteriale redatto in conformità alle disposizioni tecniche generali di cui agli artt. 54 e seguenti del D.P.R. 285/1990. Il Piano è approvato dal Consiglio comunale.
2. Nel Piano regolatore cimiteriale viene determinata, per le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi, in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 285/1990.
3. Nell'elaborazione del piano deve essere tenuto conto di quanto segue:
  - a) andamento medio della mortalità sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni;
  - b) valutazione della struttura ricettiva esistente, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
  - c) dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura;
  - d) eventuali maggiori disponibilità di posti salma che si potrebbero rendere disponibili razionalizzandone l'utilizzazione in correlazione ai periodi di concessione;
  - e) fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni e cremazioni;
  - f) zone soggette a tutela monumentale e monumenti funerari di pregio per i quali debbano essere previste particolari norme per la conservazione ed il restauro.
4. Ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture.

#### CAPO 4

### INUMAZIONE E TUMULAZIONE

#### Art. 21

### INUMAZIONE

1. All'interno del cimitero comunale sono individuati campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, le misure delle fosse, per adulti e per minori di 10 anni di età, la loro profondità, la distanza delle fosse l'una dall'altra e l'ordine d'impiego sono stabiliti dal D.P.R. n. 285/1990.
3. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati, da un cippo od altro manufatto simile, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo. Sul cippo deve essere applicata, sempre a cura del Comune, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
4. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria, in sostituzione del cippo di cui sopra, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e di una lapide.
5. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, le relative spese, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
6. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Responsabile del servizio di polizia mortuaria provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 del D.P.R. 285/1990.
7. Le operazioni di inumazione sono assoggettate a tariffa.

#### Art. 22

### TUMULAZIONE

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti mortali e urne cinerarie, in opere murarie costruite dal Comune o dai concessionari di aree, laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
2. Le sepolture a tumulazione sono soggette a concessione secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento.

3. Ogni sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 285/1990 e della Circolare applicativa n. 24/1993 del Ministero della sanità.

4. Le operazioni di tumulazione sono assoggettate a tariffa.

#### Art. 23

##### DEPOSITO PROVVISORIO

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro può essere provvisoriamente deposto, in apposito loculo.

2. La concessione provvisoria è ammessa esclusivamente nei seguenti casi:

a) per coloro che hanno richiesto la concessione di un'area per la costruzione di una tomba di famiglia, fino al rilascio della relativa agibilità;

b) per coloro che devono effettuare lavori per il ripristino di tombe private;

c) in caso di situazione di emergenza, espressamente riconosciuta e definite con apposito e motivato atto del competente Organo comunale.

3. Il deposito temporaneo, limitatamente ai casi indicati alle precedenti lettere a) e b), e soggetto al pagamento di un canone stabilito dal competente Organo comunale.

4. La durata del deposito provvisorio è determinato in base al periodo previsto per l'ultimazione dei lavori in questione, o per il superamento della situazione di emergenza, non superiore comunque ai dodici mesi.

5. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva

sistemazione, il Responsabile del servizio di polizia mortuaria, previa diffida, provvederà con apposita ordinanza a disporre per l'inumazione della salma in campo comune.

6. E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

#### CAPO 5

##### ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

#### Art. 24

##### ESUMAZIONI ORDINARIE

1. Nel cimitero comunale il turno ordinario decennale di esumazione, nonché l'applicazione delle prescrizioni sulla mineralizzazione dei cadaveri ed il trattamento dei resti mortali, sono attuati secondo quanto dagli articoli 82 e 85 del D.P.R. 285/1990.

2. L'inizio delle operazioni relative alle esumazioni ordinarie è comunicato a chiunque ne abbia interesse tramite affissione nel cimitero e all'Albo pretorio di apposito avviso. In occasione della ricorrenza dei defunti si procederà a collocare appositi cartelli direttamente sui campi da esumare.

3. I resti mortali rinvenuti in occasione dell'esumazione vengono raccolti nell'ossario comune a meno che i familiari, o chi ne ha interesse e diritto, facciano domanda per deporle in tumuli oggetto di concessione o inviarli a cremazione.

4. Qualora la salma esumata non sia in condizioni di completa mineralizzazione, si procederà in conformità a quanto prescritto dalla Circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31 luglio 1998. Gli operatori cimiteriali hanno l'obbligo di informare gli aventi diritto delle facoltà previste.

5. Le esumazioni ordinarie sono assoggettate a tariffa.

#### Art. 25

##### ESUMAZIONI STRAORDINARIE

1. L'esumazione di una salma è straordinaria qualora richiesta dai familiari o chi ne ha interesse e diritto prima che sia trascorso il periodo decennale stabilito dall'art. 82 del D.P.R. 285/1990.

2. L'esumazione straordinaria può essere eseguita per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, previa autorizzazione del Comune, per la traslazione ad altra sepoltura, a sistema di tumulazione, nel cimitero medesimo o nel cimitero di altro Comune, o per e per l'invio a cremazione.



3. Le esumazioni straordinarie avvengono, comunque, sempre con preventiva autorizzazione e con la procedura stabilita dagli articoli 83 e 84 del D.P.R. 285/1990.
4. Le esumazioni straordinarie sono assoggettate a tariffa.

#### Art. 26

##### ESTUMULAZIONI

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Le estumulazioni ordinarie sono quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato.
3. Le estumulazioni straordinarie si distinguono in:
  - a) estumulazioni finalizzate alla movimentazione del feretro per traslazione ad altra sepoltura nel cimitero medesimo o nei cimiteri di altri Comuni;
  - b) estumulazioni destinate al recupero dei posti salma: in questo caso la procedura deve avvenire in conformità a quanto prescritto dall'art. 86 del D.P.R. 285/1990 e dalla Circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31 luglio 1998;
  - c) estumulazioni per cremazione del defunto.
4. L'estumulazione straordinaria è un'operazione cimiteriale che si esegue su richiesta dei familiari od altri aventi titolo, nonché dall'Autorità Giudiziaria, ed è comunque soggetta alla preventiva autorizzazione del Comune ed alla procedura di cui agli artt. 86, 87, 88 e 89 del D.P.R. 285/1990.
5. A seguito di estumulazione, i resti mortali individuati verranno raccolti in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Qualora non sussistano richieste di diversa collocazione, i resti mortali saranno collocati in ossario comune.
6. Se la salma al momento della estumulazione non risulta in condizione di completa mineralizzazione, e salvo non sussistano richieste specifiche da parte degli aventi diritto, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco.
7. A seguito degli interventi di estumulazione, qualora non ne sia richiesto il rinnovo della concessione, i manufatti nella disponibilità del Comune che procederà a nuova assegnazione. Rimane salvo il riconoscimento agli aventi diritto, su espressa e formale richiesta, dell'indennizzo stabilito dal Comune con apposito tariffario.
8. Le estumulazioni, sia ordinarie che straordinarie, sono assoggettate a tariffa.

#### Art. 27

##### TRASLAZIONI

1. Per traslazione si intende il trasferimento di salma, resto mortale o ceneri, tra sepolture diverse all'interno dello stesso cimitero, o per l'invio a sepoltura in cimiteri di altri Comuni.
2. Le traslazioni sono assoggettate a tariffa.

#### Art. 28

##### OGGETTI RECUPERATI

1. Qualora, nel corso di esumazioni od estumulazioni, da parte degli aventi diritto, si presuma il rinvenimento di oggetti preziosi o ricordi personali, gli stessi devono darne avviso al Responsabile del servizio di polizia mortuaria al momento della richiesta dell'operazione o, comunque, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto apposito verbale in duplice copia, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti del Comune.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi od i ricordi personali rinvenuti in occasioni di esumazioni ed estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile del servizio di polizia mortuaria che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di dodici mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine suddetto, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
4. Le croci, le lapidi ed i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo le esumazioni ordinarie possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per le sepolture.

5. E' consentita agli aventi diritto, dietro richiesta scritta, la possibilità di riutilizzare in campo, solamente per altre sepolture di propri defunti, le lastre sepolcrali, i copritomba od altri ornamenti posti su una precedente sepoltura, purché venga rispettato il divieto di posa in opera fino a che non siano trascorsi almeno sei mesi dalla inumazione e comunque fino ad avvenuto assestamento del terreno. Nel predetto periodo di tempo le lapidi ed i manufatti in genere non potranno essere lasciate a qualsiasi titolo all'interno dell'area cimiteriale.

6. Nel caso in cui in seguito alla rimozione delle lastre sepolcrali, i copritomba e altri ornamenti, non venga fatta espressa richiesta scritta da parte dei familiari/aventi titolo del loro riuuso, tali manufatti e/o ornamenti diverranno di proprietà del Comune, che provvederà alla loro distruzione e smaltimento ovvero alla conservazione quando trattasi di opere di pregio artistico, storico o se riferito a personaggio illustre o comunque se ritenute testimonianze importanti per la documentazione della memoria storica del luogo.

## CAPO 6 CREMAZIONE

### Art. 29

#### AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE

1. L'autorizzazione alla cremazione viene rilasciata dall'Ufficiale dello stato civile del Comune, conformemente alle disposizioni della Legge 30 marzo 2001 n. 130.

### Art. 30

#### CONSERVAZIONE DELLE CENERI

1. La conservazione delle ceneri avviene mediante consegna dell'urna sigillata al familiare o ad altro avente diritto ai sensi dell'art. 3, comma 1, della lettera d) della Legge n. 130/2001, i quali possono disporre, nel rispetto della volontà del defunto, la tumulazione, l'interramento o l'affidamento personale.

2. L'urna è sigillata e conservata in modo da consentire in ogni caso l'identificazione dei dati anagrafici del defunto.

3. In ogni caso di affidamento personale l'Ufficiale di stato civile annota in un apposito registro le generalità dell'affidatario unico indicato in vita dal defunto e quelle del defunto medesimo.

4. Se l'affidatario intende, per qualsiasi motivo, rinunciare all'affidamento dell'urna contenente le ceneri, esse sono conferite nei cimiteri del Comune, previa comunicazione all'Ufficiale di stato civile che ne prende nota.

5. Al fine di assicurare l'identità certa delle ceneri è adottato un sistema identificativo da applicare sul cofano della bara prima della cremazione al fine di certificare la diretta relazione tra le ceneri consegnate ai congiunti e la salma.

6. Ai fini della disciplina cimiteriale le cellette cinerarie e l'intero manufatto che le contiene non sono equiparabili a sepolture private o a tombe di famiglia.

7. Le cellette cinerarie non sono equiparabili a sepolture private o a tombe di famiglia per quanto attiene ai vincoli di spazio e di aerazione previsti dalle normative igienico-sanitarie.

### Art. 31

#### AUTORIZZAZIONE ALLA DISPERSIONE DELLE CENERI

1 L'Ufficiale di stato civile, conformemente alle disposizioni della Legge 130/2001 e della L.R.T. 29/2004, concede, all'avente titolo che ne faccia richiesta, l'autorizzazione alla dispersione delle ceneri delle persone decedute nei luoghi di cui successivo articolo.

2. L'Ufficiale di stato civile è competente ad autorizzare la dispersione delle ceneri di coloro che sono deceduti nel Comune di Ponte Buggianese e/o di coloro le cui ceneri vengono disperse nel Comune.

3. L'autorizzazione può essere rilasciata solo previo nulla-osta, acquisito d'ufficio, del Comune in cui verranno disperse le ceneri.

4. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate od affidate, purché avvenga nel rispetto di quanto previsto dai commi precedenti.

5. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto o, in mancanza, dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), della Legge 130/2001, e precisamente: dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione di cui alla lettera b), numero 2), cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal Comune.

6. L'Ufficiale dello stato civile predispone apposito Registro nel quale deve essere evidenziato il luogo di dispersione delle ceneri.

7. Tutte le istanze previste dal procedimento e le relative autorizzazioni sono soggette al pagamento dell'imposta di bollo, la relativa modulistica è approvata con un provvedimento del Responsabile dei servizi demografici.

8. Il Comune promuove e favorisce l'informazione ai cittadini residenti sulle diverse pratiche funerarie tramite gli organi di informazione e forme di pubblicità adeguate, nonché tramite divulgazione mediante il proprio sito internet.

#### Art. 32

##### LUOGHI DI DISPERSIONE DELLE CENERI

1. Ai sensi dell'art. 4 della L.R.T. 29/2004, la dispersione delle ceneri è consentita nei seguenti luoghi:

- a) Nel cinerario comune di cui all'articolo 80, comma 6, del D.P.R. 285/1990;
- b) In montagna, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi;
- c) In mare, ad oltre mezzo miglio dalla costa;
- d) Nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva;
- e) Nei fiumi;
- f) In aree naturali, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi;
- g) In aree private.

2. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'art. 3, comma 1, numero 8), del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

3. La dispersione in aree private, al di fuori dei centri abitati, deve avvenire all'aperto con il consenso dei proprietari e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.

4. La dispersione in mare, nei laghi, nei fiumi ed altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti.

#### Art. 33

##### PROCEDURA AUTORIZZATIVA

1. Per l'ottenimento della relativa autorizzazione il soggetto individuato in vita dal de cuius per effettuare la dispersione delle proprie ceneri deve presentare istanza ai sensi della L.R.T 29/2004, nella quale devono essere indicati:

- a) I dati anagrafici e la residenza del richiedente e l'indicazione del titolo alla dispersione;
- b) I dati anagrafici del defunto di cui si vuole disperdere le ceneri e l'indicazione se il defunto è già stato sottoposto a cremazione, dove e quando;
- c) Il documento, redatto nelle forme previste per legge e presentato in copia conforme, da cui risulta la volontà del defunto alla dispersione delle ceneri;
- d) La dichiarazione del luogo ove si intende disperdere le ceneri, comunque ricompreso nell'elenco indicato dalla normativa vigente. Il luogo della dispersione, ove non scelto dal defunto, è scelto dall'avente titolo alla dispersione.
- e) La dichiarazione indicante le modalità di conservazione dell'urna cineraria vuota e/o le modalità di smaltimento della medesima, che dovrà avvenire, comunque, nel rispetto della normativa vigente.
- e) L'Autorizzazione del proprietario dell'area privata ove vengono disperse le ceneri, da allegarsi in originale;
- f) La dichiarazione che non sussistono impedimenti alla consegna per la dispersione, derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di Pubblica sicurezza.

#### Art. 34

##### SENSO COMUNITARIO DELLA MORTE

1. Affinché non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario e nel caso di dispersione delle ceneri per volontà del defunto, espressa nei modi

indicati dalla normativa vigente, è realizzata nel cimitero un'apposita targa, individuale o collettiva, riportante i dati anagrafici del defunto.

2. Sono possibili forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri.

## CAPO 7 POLIZIA DEI CIMITERI

### Art. 35 ORARI

1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato con apposito provvedimento del Responsabile del servizio di polizia mortuaria.

2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a quindici minuti prima della scadenza dell'orario.

3. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile del servizio di polizia mortuaria, da rilasciarsi preventivamente e per comprovati motivi.

4. L'avviso di chiusura è dato, di regola, a mezzo di segnale acustico o vocale quindici minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

### Art. 36 DISCIPLINA DELL'INGRESSO

1. All'interno del cimitero, di norma, si deve accedere a piedi.

2. E' vietato l'ingresso:

a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;

b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;

c) a coloro che intendono svolgere attività di questua;

d) ai bambini di età inferiore a sei anni, quando non siano accompagnate da adulti.

3. Per comprovati motivi di età o di salute, il Responsabile del servizio di polizia mortuaria può concedere il permesso accedere nei cimiteri con autovetture o motocicli fissando i percorsi e gli orari.

4. L'accesso nei cimiteri con gli automezzi è consentito anche alle imprese incaricate di svolgere lavori o servizi, previa preventiva autorizzazione da parte del Responsabile del servizio di polizia mortuaria.

### Art. 37 DIVIETI SPECIALI

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo, in particolare:

a) tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;

b) entrare con biciclette, motocicli od altri veicoli non autorizzati;

c) introdurre oggetti irriverenti;

d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piante, ornamentazioni o lapidi;

e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi contenitori, accumulare neve o sporcizia sui tumuli;

f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione del custode;

g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;

h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, distribuire indirizzi o volantini pubblicitari;

i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie, senza la preventiva autorizzazione del competente Ufficio comunale;

l) eseguire lavori e iscrizioni sulle tombe altrui senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;

m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni;

n) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal competente Ufficio comunale;

o) svolgere qualsiasi attività commerciale.

2. Chiunque tenga, nell'interno del cimitero comunale, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, verrà diffidato dal personale addetto ad uscire immediatamente e, se del caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'Autorità giudiziaria.

Art. 38  
RITI FUNEBRI

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Le celebrazioni di cui sopra devono avvenire, comunque, previa autorizzazione del Responsabile del servizio di polizia mortuaria.

Art. 39  
EPIGRAFI, MONUMENTI, ORNAMENTI INERENTI LE SEPOLTURE

1. Sulle sepolture possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore ed i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria, o secondo le linee guida di carattere generale disposte dall'ufficio medesimo.
2. Ogni epigrafe deve essere approvata dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi al Responsabile del servizio di polizia mortuaria.
3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana. Sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano.
4. Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere preventivamente comunicate.
5. Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate o che risultino realizzate abusivamente.
6. Sono vietate le decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.
7. E' consentito il collocamento della fotografia purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo.
8. E' consentito altresì collocare piantine di fiori e di sempreverdi avendo però cura che non superino le altezze stabilite e che non invadano le tombe ed i passaggi attigui.
9. Gli ornamenti di fiori freschi, non appena avvizziscono, dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. In caso le piante ornamentali ed i fiori siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti ed i tumuli, il Responsabile del servizio di polizia mortuaria disporrà affinché siano tolti o sradicati e sia provveduto alla loro distruzione.
10. Verranno rimossi d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba e quant'altro ritenuto indecoroso o la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
11. Il Responsabile del servizio di polizia mortuaria disporrà la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc. che si estendano fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne difficoltosa la lettura, o che in qualunque forma non si addichino all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
12. I provvedimenti d'ufficio verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo cimiteriale ed all'Albo pretorio del Comune per un mese, se ignoti.

CAPO 8  
CONCESSIONI

Art. 40  
OGGETTO E REGIME DELLE CONCESSIONI

1. Il diritto d'uso di un manufatto cimiteriale (loculi, ossari, cinerari, tombe a terra, cappelle gentilizie) o di un area cimiteriale (per l'inumazione privata o per la costruzione di cappella gentilizia), consiste in una concessione amministrativa di diritto pubblico su bene soggetto al regime dei beni demaniali ai sensi dell'art. 824 C.C. e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
2. La concessione comporta il diritto d'uso della sepoltura a tempo determinato e revocabile.
3. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune. Le relative concessioni riguardano sia le sepolture individuali (loculo, ossario, cinerario, tombe a terra) che le sepolture plurime (cappelle gentilizie).

4. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione od a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 285/1990, rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.

5. E' ammessa la tumulazione in un unico loculo di un feretro unitamente ad uno o più contenitori di resti mortali e/o ceneri, purchè le dimensioni del tumulo lo consentano. I dati identificativi della salma, dei resti mortali e/o delle ceneri, relativi alle suddette tumulazioni, devono essere indicati (anche ad integrazione) nel contratto di concessione.

6. Ogni concessione del diritto d'uso di aree e manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e le condizioni della medesima, nonché le norme che regolano il diritto d'uso. In particolare l'atto di concessione deve indicare:

a) la natura della concessione e la sua identificazione, il numero dei posti salma realizzati o realizzabili;

b) la durata;

c) la/e persona/e o, nel caso di enti e collettività il legale rappresentante pro-tempore, concessionaria/e;

d) le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (cappella gentilizia);

e) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

7. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del corrispettivo stabilito dal Comune con apposito tariffario.

#### Art. 41

##### DURATA DELLE CONCESSIONI

1. Le concessioni sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 285/1990.

2. La durata per le concessioni in uso di manufatti costruiti dal Comune (loculi, ossari, cinerari, tombe a terra, cappelle gentilizie) è così determinata:

a) In novanta anni, a decorrere dalla data di stipula del contratto d'uso, per le cappelle gentilizie destinate alle sepolture plurime;

b) In sessanta anni, a decorrere dalla data di stipula del contratto d'uso, per i loculi o, comunque, per le sepolture private individuali (tombe a terra);

c) In trenta anni, a decorrere dalla data di stipula del contratto d'uso, per ossari e nicchie cinerarie.

3. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo contrattuale, per una sola volta e per un uguale periodo di tempo, previo pagamento del corrispettivo stabilito dal Comune con apposito tariffario.

4. Alla scadenza delle concessioni, qualora non sia richiesto rinnovo ai sensi del precedente punto 3, i manufatti e le aree tornano nella disponibilità del Comune che procederà a nuova assegnazione.

5. Le concessioni perpetue, la cui perpetuità sia dimostrata da valido atto amministrativo, conservano la loro peculiarità sino a che non si proceda al riuso del loculo o dell'ossario per un fine diverso da quello prestabilito nella concessione originaria.

#### Art. 42

##### MODALITÀ DI CONCESSIONE

1. Le sepolture private individuali (loculi, ossari, cinerari, tombe a terra) sono assegnate e concesse solo in presenza di salma, resti mortali o ceneri. In caso di assegnazione di loculi e tombe è espressamente prevista la possibilità, per il coniuge, un figlio od un fratello, di richiedere la concessione d'uso del loculo o della tomba attigui a quello assegnato per la tumulazione del defunto.

2. L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, dando precedenza secondo la data di presentazione della richiesta di concessione. In caso di assegnazione riferite a tumulazioni provvisorie di cui al precedente art. 23, comma 2, lettera c), si procederà dando precedenza secondo la data di decesso.

3. L'assegnazione dei loculi e delle tombe avviene, oltre che con la modalità di cui ai precedenti punti, secondo i seguenti criteri:

a) Si provvede all'assegnazione di loculi e tombe per la sepoltura privata nei seguenti casi:

- per defunti aventi in vita la residenza nel Comune;

- per defunti nati nel Comune;

- per defunti non nativi e non residenti in vita nel Comune ma che abbiano già sepolti nel cimitero comunale il coniuge, un figlio, un genitore od un fratello;

- per defunti non identificabili nelle condizioni di cui ai precedenti punti, ma che siano stati residenti nel Comune, complessivamente, per almeno quaranta anni.

L'assegnazione potrà avvenire anche qualora i requisiti suddetti siano posseduti dal congiunto vivente destinato alla sepoltura attigua.

Coloro che non ricadono nella casistica citata ma che abbiano diritto ad essere ricevuti nel cimitero comunale, così come coloro che abbiano manifestato espressa volontà di essere sepolti nel medesimo, verranno regolarmente accolti ed inumati nei campi comuni;

b) Nei blocchi loculi sono individuate due parti distinte, una adibita alle tumulazioni singole ed una per le tumulazioni plurime di cui al precedente punto 1;

c) L'assegnazione dei loculi avviene per linea verticale ed in modo progressivo, sia in caso di assegnazione singola che doppia, iniziando dal primo loculo posto in prima fila, lato sinistro;

d) Nei reparti a tumulazione plurima la concessione doppia avviene assegnando, in linea verticale, un loculo in prima fila ed uno in seconda fila oppure un loculo in terza fila ed uno in quarta fila. Non è consentita l'assegnazione congiunta dei loculi di seconda e terza fila.

e) Nei blocchi realizzati su cinque file, per quanto attiene la tumulazione doppia, è consentita l'assegnazione,

limitatamente alla quinta fila, in linea orizzontale.

d) Eventuali richieste per concessioni triplici (tre loculi), le stesse potranno essere evase solamente nei blocchi composti da cinque file, con assegnazione, in linea verticale, dei loculi posti in terza, quarta e quinta fila o, in alternativa, in linea orizzontale nella quinta fila.

4. La concessione in uso delle sepolture non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

5. La concessione in uso può essere effettuata in vita, in via eccezionale ed in deroga al disposto del punto 1, qualora il richiedente di età superiore ai sessantacinque anni dimostri di non avere parenti o affini fino al quarto grado.

6. E' data facoltà al Comune, inoltre, limitatamente per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, di provvedere all'assegnazione in vita, in deroga ai disposti di cui al punto 1, fino ad una quota massima del 30 %, dei loculi realizzati.

Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto tecnico è data facoltà al Comune di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale, infruttifero, pari al 50 % del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni dei manufatti cimiteriali. Qualora il Comune intenda avvalersi delle facoltà individuate al presente punto, dovrà adottare, di volta in volta, appositi provvedimenti deliberativi.

7. La concessione delle cappelle gentilizie destinate alle sepolture plurime realizzate dal Comune avviene secondo le seguenti priorità:

- A persone native di Ponte Buggianese, indipendentemente dal luogo di residenza;

- A persone residenti a Ponte Buggianese, indipendentemente dal luogo di nascita;

- A persone non residenti e non native nel Comune purché in grado di dimostrare la presenza di familiari defunti e già sepolti nel cimitero di Ponte Buggianese, per i quali si intende procedere alla traslazione nella cappella di famiglia oggetto della richiesta.

A parità di condizioni, l'assegnazione avverrà in ordine cronologico, in base alla registrazione della domanda nel protocollo generale, fino all'esaurimento dei manufatti previsti.

8. Nessuna concessione, né a tumulazione individuale né collettiva, può essere fatta a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro.

#### Art. 43

#### USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE

1. Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario ed a quelle della sua famiglia, ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc.), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

2. Nel caso di decesso del concessionario della sepoltura individuale, i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto di concessione sono trasferiti ai discendenti del concessionario.

3. Ai fini dell'applicazione dell'art. 93 del D.P.R. 285/1990, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al sesto grado.

4. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto di tumulazione è stato implicitamente acquisito dal concessionario, all'atto della stipula del contratto d'uso. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con apposita dichiarazione da presentarsi al Comune che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, darà il nulla-osta.

5. L'eventuale condizione di particolare benemeranza nei confronti dei concessionari deve essere comprovata con apposita dichiarazione, resa ai sensi della vigente normativa, dal concessionario e presentata presso il Comune.

6. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultano legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.

7. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

8. Il concessionario può usufruire della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.

#### Art. 44

##### CONCESSIONI PRIVATE – SUBENTRI

1. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione al Comune, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

2. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal Comune, esclusivamente nei confronti degli aventi diritto che assumono la qualità di concessionari.

3. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvederà d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte degli aventi diritto.

4. Trascorso il termine di cinque anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestatario della concessione, il Comune può provvedere alla dichiarazione di decadenza.

5. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano lasciate disposizioni a enti o istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

6. Nel caso di famiglia estinta, decorsi dieci anni dall'ultima sepoltura, se ad inumazione, o venti anni, se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

#### Art. 45

##### CONCESSIONI PRIVATE – RINUNCIA ALLA CONCESSIONE

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia alla concessione di sepoltura individuale a tempo determinato quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando la salma sia stata trasferita in altra sepoltura.

In tal caso, spetterà al concessionario, od agli aventi diritto alla concessione, il rimborso della somma individuata dal Comune nell'apposito tariffario. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

2. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:

a) Non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;

b) L'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.

Il tal caso spetterà al concessionario, od agli aventi titolo, il rimborso della somma che verrà individuata, di volta in volta, dal Comune. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.



3. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione, salvo i casi di decadenza, quando:

a) Il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;

b) Il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme ceneri o resti.

Il tal caso spetterà al concessionario, od agli aventi titolo, il rimborso della somma individuata dal Comune nell'apposito tariffario. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere.

4. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso, perpetue, di manufatti costruiti dal Comune a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti mortali.

Il tal caso spetterà al concessionario, od agli aventi titolo, il rimborso della somma individuata dal Comune nell'apposito tariffario. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Per eventuali opere eseguite a cura del concessionario, in aggiunta al manufatto concesso, si applica quanto disposto dal terzo capoverso del precedente punto.

#### Art. 46

##### CONCESSIONI PRIVATE – REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 285/1990, è facoltà del Comune di ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Comune e verrà concesso agli aventi diritto, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, o per la rispettiva durata prevista dal presente regolamento nel caso di perpetuità della concessione revocata, di una equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero, rimanendo a carico del Comune anche il trasporto delle salme, dei resti mortali o delle ceneri, dalla vecchia sepoltura alla nuova.

3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, il Comune dovrà dar notizia al concessionario, ove noto, o, in difetto, mediante pubblicazione all'Albo cimiteriale ed all'Albo pretorio almeno sessanta giorni prima della data fissata per la traslazione delle salme.

Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

4. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

a) Quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti, per i quali era stata richiesta entro sessanta giorni dal decesso, cremazione, esumazione od estumulazione. Fatti salvi i casi di concessione in vita specificamente previsti dal presente regolamento;

b) Quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;

c) In caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;

d) Quando, per inosservanza alle prescrizioni di cui al presente regolamento, non sia stato provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;

e) Quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o morte degli aventi diritto, o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura stessa;

f) Quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti alle lettere e) ed f), è adottata previa diffida al concessionario od agli aventi titolo, in quanto reperibili.

5. In caso di irreperibilità la diffida verrà pubblicata all'Albo cimiteriale ed all'Albo pretorio per trenta giorni consecutivi.

6. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti punti, compete al Responsabile del servizio di polizia mortuaria previo accertamento dei relativi presupposti.

7. Pronunciata la decadenza della concessione il Responsabile del servizio di polizia mortuaria disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune; dopodiché si disporrà per la demolizione delle opere od al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

8. Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione o per soppressione del cimitero, fatto salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto dall'art. 98 del D.P.R. 285/1990.

9. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività, gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

10. Allo scadere del termine di concessione, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

#### Art. 47

##### MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE PRIVATE

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Responsabile del servizio di polizia mortuaria ritenesse di prescrivere per motivi di decoro, di sicurezza o di igiene.

2. Nelle sepolture private individuali costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra (corpi dei loculi), alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti provvede il Comune medesimo.

3. Sono escluse dalla manutenzione di cui al precedente punto 2:

a) le parti decorative costruite o installate dai concessionari, gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;

b) l'ordinaria pulizia;

c) gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

3. Nelle sepolture private a tumulazione plurima (cappelle gentilizie), anche se costruite dal Comune alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti provvede sempre il concessionario.

#### CAPO 9

##### LAVORI PRIVATI NEL CIMITERO

#### Art. 48

##### DISPOSIZIONI IN LINEA GENERALE

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, i concessionari debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

2. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni arrecati al Comune o a terzi, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

3. Per i lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione annuale del Comune, da rilasciarsi dietro domanda corredata dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale.

4. L'autorizzazione annuale è subordinata alla stipula di una polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni, a cose e persone, che potessero verificarsi durante i lavori.

5. Deve essere corrisposto preventivamente da parte dell'impresa autorizzata ad eseguire i lavori, l'importo forfettario stabilito con apposito tariffario e relativo ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse

6. Una volta ottenuta l'autorizzazione annuale gli imprenditori dovranno comunicare di volta in volta, preventivamente, l'inizio dei lavori da eseguire e le caratteristiche dello stesso al Responsabile del servizio di polizia mortuaria, il quale, nell'occasione, stabilirà le eventuali prescrizioni ritenute opportune.

7. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

8. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno del cimitero deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

#### Art. 49

##### AUTORIZZAZIONI E PERMESSI DI COSTRUZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private a tumulazione plurima (cappelle gentilizie) sono soggetti a procedimento edilizio ed all'osservanza delle disposizioni di cui al D.P.R. 285/1990.
2. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
3. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve costituire pregiudizio alle opere confinanti od ai servizi del cimitero.
4. Ogni variante essenziale al progetto iniziale, anche in corso d'opera, deve essere preventivamente approvata a norma del precedente punto 1. Eventuali variazioni interne di carattere ornamentale possono essere autorizzate direttamente dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria.
5. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile del servizio di polizia mortuaria, lapidi, ricordi e similari.

#### Art. 50

##### RECINZIONE AREE E MATERIALI DI SCAVO

1. Durante la costruzione o la manutenzione straordinaria delle cappelle gentilizie, l'impresa deve recingere a regola d'arte lo spazio assegnato per evitare eventuali danni a cose o persone.
2. E' vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione preventiva del Responsabile del servizio di polizia mortuaria.
3. I materiali di scavo e di risulta devono essere rimossi di volta in volta e smaltiti nel rispetto della vigente normativa, evitando di spargere materiali od imbrattare e danneggiare le altre opere.
4. L'impresa è tenuta, in ogni caso, a ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

#### Art. 51

##### INTRODUZIONE E DEPOSITO MATERIALI

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui ai precedenti articoli, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
2. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
3. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc..

#### Art. 52

##### ORARIO DI LAVORO

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria e formalizzato in fase di rilascio delle relative autorizzazioni.
2. E' vietato lavorare nei giorni festivi e nell'orario di chiusura del cimitero, fatti salvi casi particolari specificamente e preventivamente autorizzati dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria.

#### Art. 53

##### SOSPENSIONE DEI LAVORI IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI

1. Il Responsabile del servizio di polizia mortuaria detterà, in occasione della commemorazione dei defunti, le istruzioni di comportamento per l'esecuzione dei lavori nel cimitero.
2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui sopra.

#### Art. 54

##### CONTROLLO E VERIFICA

1. Il Responsabile del servizio di polizia mortuaria vigila e controlla a che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati.
2. Il Responsabile del servizio di polizia mortuaria accertata la regolare esecuzione delle opere di costruzione delle sepolture e procede alla restituzione del deposito cauzionale.

#### Art. 55

##### OBBLIGHI E DIVIETI PER IL PERSONALE DEI CIMITERI

1. Il personale del cimitero è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque ne abbia accesso.
2. Altresì il personale del cimitero è tenuto:
  - a) a mantenere un comportamento educato e dignitoso nei confronti dei frequentatori;
  - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
  - c) a fornire ai frequentatori le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
  - a) eseguire all'interno del cimitero attività di qualsiasi tipo per conto dei privati, sia in orario di lavoro che al di fuori di esso;
  - b) ricevere compensi, sotto a qualsiasi forma, da parte dei frequentatori o di imprese;
  - c) segnalare ai frequentatori nominativi di imprese che svolgono attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire più o meno promozione commerciale;
  - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno del cimitero che al di fuori di esso ed in qualsiasi momento;
  - e) trattenere per proprio conto o per terzi cose rinvenute o recuperate nel cimitero.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi e dei divieti anzidetti costituisce violazione disciplinare.
5. Il personale del cimitero è sottoposto, ai sensi delle disposizioni vigenti, ad ogni misura prevista in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

#### Art. 56

##### IMPRESE FUNEBRI – FUNZIONI

1. Le imprese funebri, a richiesta dei familiari, possono:
  - a) svolgere incombenze non specificamente riservate al Comune ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici del Comune che presso le parrocchie e gli enti di culto;
  - b) fornire feretri ed accessori relativi;
  - c) occuparsi delle salme;
  - d) effettuare il trasporto sia nell'ambito del Comune che in o da altri Comuni.
2. Le imprese funebri, fermo restando il possesso della licenza di cui alle normative vigenti, devono essere munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari.

#### Art. 57

##### IMPRESE FUNEBRI – DIVIETI

1. E' fatto divieto alle imprese funebri:
  - a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
  - b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicitare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
  - c) di esporre a vista del pubblico feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

#### Art. 58

##### INDIVIDUAZIONE DELL'IMPRESA FUNEBRE

1. Sulle lapidi, copritomba ed altre ornamentazioni funerarie è vietata l'apposizione di inserzioni pubblicitarie.
2. E' obbligatorio apporre le indicazioni relative alla denominazione o ragione sociale dell'impresa che ha eseguito l'opera o il servizio, in posizione non appariscente e di modeste dimensioni, su supporto resistente agli agenti atmosferici e saldamente fissato.

CAPO 10  
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 59

CHIESETTA CIMITERIALE

1. La chiesetta cimiteriale può essere utilizzata in occasione di ricorrenze, suffragi e riti funebri, dalle varie parrocchie presenti sul territorio comunale, previa formale e preventiva comunicazione al Responsabile del servizio di polizia mortuaria.
2. L'eventuale utilizzo della struttura fuori dal normale orario cimiteriale, qualora ne sussistano comprovati motivi, è subordinata alla preventiva autorizzazione del Responsabile del servizio di polizia mortuaria.
3. Le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria della chiesetta fanno carico al Comune.

Art. 60

SEPOLTURA GRATUITA A CITTADINI ILLUSTRI O BENEMERITI

1. All'interno del cimitero può essere riservata, se prevista nel piano regolatore cimiteriale, un'apposita zona dove il Sindaco potrà disporre l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti mortali di cittadini che si siano distinti per opere di impegno o per servizi resi alla collettività.
2. Per le medesime finalità l'amministrazione comunale potrà destinare nei cimiteri aree o tombe per la sepoltura di salme o resti mortali di cittadini benemeriti.

Art. 61

EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogata ogni altra disposizione in materia assunta in precedenza dal Comune.
3. Chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme dei regolamenti precedenti, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenere formale riconoscimento.

Art. 62

CAUTELE

1. Chiunque richieda interventi di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, raccolta resti mortali, traslazioni, concessioni, ecc., o l'opposizione di croci, lapidi, si intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'amministrazione comunale si intenderà, e resterà, estranea all'azione che ne consegue.
3. Il Comune si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Art. 63

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MORTUARIA

1. Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, spetta al Responsabile del servizio di polizia mortuaria l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro adempimento, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.
2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Responsabile del servizio di polizia mortuaria su conforme Deliberazione della Giunta comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.